

Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

del 26 maggio 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),

visto l'articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC);

visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6, 26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell'ordinanza del 25 novembre 2015² sugli impianti di telecomunicazione (OIT),³

ordina:

Art. 1 Requisiti essenziali supplementari

I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all'articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell'allegato 1.

Art. 2 Interfacce

¹ Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all'articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell'allegato 2.

² Le prescrizioni relative all'ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell'allegato 1 n. 4 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997⁴ sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo.

Art. 2a⁵ Informazione relativa alle restrizioni d'esercizio

¹ L'informazione relativa alle restrizioni d'esercizio che deve figurare sull'imballaggio conformemente all'articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.

² Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l'allegato 1 numero 1 OIT, l'informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

- a. pittogramma di cui all'allegato 6;

RU 2016 1673

¹ RS 784.10

² RS 784.101.2

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7137).

⁴ RS 784.101.113

⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137).

b. dicitura «restrizioni d’esercizio in CH».

³ Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

- a. pittogramma di cui all’allegato 6;
- b. dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.

⁴ Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l’informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.

Art. 3 Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:

- a. Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);
- b. sottogruppi dell’ECC pertinenti per i settori contemplati dall’accreditamento o dalla designazione.

Art. 4 Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

¹ La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato 4.

² Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato 5.

Art. 5⁶ Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

¹ Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2020⁷ sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS).

² L’articolo 32 capoverso 3 OUS si applica per analogia.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5277).

⁷ RS 784.102.1

Art. 6 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL

Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all'articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell'allegato 5.

Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione

¹ Gli impianti di telecomunicazione elencati nell'articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta.

² I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:

a.⁸ ai titolari di un indicativo di chiamata ai sensi dell'articolo 47^f dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, dietro ricevuta e presentazione della fattura dell'anno in corso in merito alla tassa riscossa per la gestione dell'indicativo di chiamata (art. 46 cpv. 8 dell'ordinanza del 18 novembre 2020¹⁰ sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni);

b. agli operatori economici, dietro ricevuta.

³ La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l'indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, l'indicativo di chiamata riportato sulla fattura presentata. La ricevuta non dev'essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.¹¹

⁴ Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.

⁵ Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.

Art. 8 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell'allegato 3.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

⁹ RS 784.104

¹⁰ RS 784.106

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

Art. 9 Modifica delle norme tecniche designate dall'UFCOM

In caso di modifica di una norma tecnica designata, l'UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 2002¹² sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.

Art. 10a¹³ Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019

I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano il requisito essenziale supplementare di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera g OIT in combinato disposto con l'allegato 1 numero 6 possono essere immessi in commercio fino al 16 marzo 2022.

Art. 10b¹⁴ Disposizione transitoria relativa alla modifica del 21 luglio 2022

Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l'allegato 1 n. 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2024.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.

¹² [RU 2002 2111, 2005 2219 5139, 2007 1001 7081, 2008 1907 6471, 2009 4229 5839 6543, 2010 959 3549 5067, 2011 1391 4339 5265, 2012 1921 4337 6565, 2013 2649 4129, 2014 919 4357, 2015 2771 4977]

¹³ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFCOM del 12 nov. 2019 (RU 2019 4241). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCOM del 27 lug. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3563).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFCOM del 21 lug. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 437).

Allegato I¹⁵
(art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all'articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono

	Impianti di radiocomunicazione	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
1	Impianti di radiocomunicazione sottoposti all'Accordo regionale del 18 aprile 2012 concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna ¹⁶	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2000/637/CE ¹⁷
2	Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 ¹⁸ per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2013/638/UE ¹⁹
3	Impianti di ricerca in valanga che operano sulla frequenza 457 kHz	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2001/148/CE ²⁰

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFCOM del 21 lug. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 437).

¹⁶ Il testo dell'accordo può essere ottenuto dietro pagamento presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Biemme, o gratuitamente all'indirizzo Internet seguente: www.rainwat.bipt.be.

¹⁷ 2000/637/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, versione della GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50.

¹⁸ RS **0.747.363.33**

¹⁹ 2013/638/UE: Decisione della Commissione del 12 agosto 2013 sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM), versione della GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22.

²⁰ 2001/148/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga, versione della GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65.

	Impianti di radiocomunicazione	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
4	Impianti di radiocomunicazione del sistema d'identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2005/53/CE ²¹
5	Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2005/631/CE ²²
6	Telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Regolamento delegato (UE) 2019/320 ²³
7	Impianti di radiocomunicazione collegati direttamente o indirettamente a Internet.	art. 7 cpv. 3 lett. d OIT	Regolamento delegato (UE) 2022/30 ²⁶

Fanno eccezione:

- i dispositivi medici ai sensi dell'articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/745²⁴ comprendenti un impianto di radiocomunicazione;
- i dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell'articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/746²⁵ comprendenti un impianto di radiocomunicazione.

²¹ 2005/53/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS), versione della GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14.

²² 2005/631/CE: Decisione della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat, versione della GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28.

²³ Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili, versione della GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1.

²⁴ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n° 178/2002 e il regolamento (CE) n° 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/561, GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18.

²⁵ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione; versione della GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/112, GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3.

²⁶ Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione del 29 ottobre 2021 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) e f), di tale direttiva, versione della GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6.

Impianti di radiocomunicazione	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
<p>8 Gli impianti di radiocomunicazione seguenti se in grado di procedere al trattamento di dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – impianti di radiocomunicazione collegati a Internet; – impianti di radiocomunicazione ideati per il monitoraggio dei bambini o destinati esclusivamente a tale scopo; – giocattoli secondo l'ordinanza del DFI del 15 agosto 2012²⁸ concernente la sicurezza dei giocattoli comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – impianti di radiocomunicazione ideati per o destinati, esclusivamente o meno, a essere indossati, allacciati o sospesi su: <ul style="list-style-type: none"> – qualsiasi parte del corpo, compresi la testa, il collo, il torso, le braccia, le mani, le gambe e i piedi, – qualsiasi abito indossato da esseri umani, compresi capi che coprono la testa, le mani e i piedi. 	art. 7 cpv. 3 lett. e OIT	Regolamento delegato (UE) 2022/30 ²⁷
Fanno eccezione:		
<ul style="list-style-type: none"> – i dispositivi medici secondo l'articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/745²⁹ comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l'articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/746³⁰ comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/1139³¹; 		

²⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7.

²⁸ RS **817.023.11**

²⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

³⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

³¹ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione che vincola la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

Impianti di radiocomunicazione	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
<ul style="list-style-type: none"> – gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l'ordinanza del 19 giugno 1995³² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; – i sistemi di telepedaggio stradale secondo l'articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/520³³ comprendenti un impianto di radiocomunicazione. 		
<p>9 Impianti di radiocomunicazione collegati a Internet che consentono di trasferire denaro, valore monetario o una valuta virtuale come definita all'articolo 2 lettera d) della direttiva (UE) 2019/713³⁴</p>	art. 7 cpv. 3 lett. f OIT	Regolamento delegato (UE) 2022/30 ³⁵
Fanno eccezione:		
<ul style="list-style-type: none"> – i dispositivi medici secondo l'articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/745³⁶ comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l'articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/746³⁷ comprendenti un impianto di radiocomunicazione; – gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/1139³⁸; 		

³² RS 741.41

³³ Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/362, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1.

³⁴ Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, versione della GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18.

³⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

³⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

³⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

³⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8

Impianti di radiocomunicazione	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
<hr/> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="247 252 598 360">– gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l'ordinanza del 19 giugno 1995³⁹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;<li data-bbox="247 368 598 475">– sistemi di telepedaggio stradale secondo l'articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/520⁴⁰ comprendenti un impianto di radiocomunicazione. <hr/>		

³⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8

⁴⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8

Allegato 2⁴¹
(art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all'articolo 3 capoverso 1 OIT⁴²

N.	Titolo del documento	Edizione
RIR0000	Prescrizioni tecniche d'interfacce: documento di base	10
RIR0101	Comunicazione aeronautica	10
RIR0102	Navigazione aeronautica	10
RIR0103	Sorveglianza aeronautica	8
RIR0104	Sistemi d'emergenza aeronautica	4
RIR0105	Telemetria/telecomando aeronautica	3
RIR0201	Emittenti di radiodiffusione terrestre	16
RIR0203	Servizi per realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE)	22
RIR0301	Ponti radio punto a multipunto	12
RIR0302	Ponti radio punto a punto	30
RIR0501	Telefonia digitale cellulare	18
RIR0503	Telefoni senza filo	9
RIR0504	Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza	11
RIR0506	Impianti di ricerca di persona (pager)	9
RIR0507	Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR	18
RIR0510	Sistemi intelligenti di trasporto (ITS)	7
RIR0601	Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare	10
RIR0603	Comunicazione marittima	9
RIR0604	Radionavigazione marittima	11
RIR0702	Sonde meteorologiche	7
RIR0703	Radar meteorologici	8
RIR0705	Wind-Profiler	6
RIR0805	Collegamenti di alimentazione (Feeder Links)	1
RIR0806	Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS)	18
RIR0808	Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS)	19
RIR0809	Sistemi di navigazione satellitare (RNSS)	4
RIR1001	Sistemi d'allarme	12

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFCOM del 18 nov. 2020 (RU **2020** 5277). Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFCOM del 23 mar. 2021 (RU **2021** 196), dal n. II dell'O dell'UFCOM del 5 lug. 2021 (RU **2021** 475), dai n. I delle O dell'UFCOM dell'11 nov. 2022 (RU **2021** 738), del 21 mar. 2022 (RU **2022** 203), dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFCOM del 21 lug. 2022 (RU **2022** 437) e dal n. I dell'O dell'UFCOM dell'8 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 670).

⁴² Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili gratuitamente presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).

N.	Titolo del documento	Edizione
RIR1002	Applicazioni ferroviarie	11
RIR1003	Ricerca, seguito ed acquisizione di dati	17
RIR1004	Radiodeterminazione	17
RIR1005	Applicazioni induttive	13
RIR1006	Applicazioni senza filo nel settore sanitario	19
RIR1007	Telecomandi di modelli ridotti	9
RIR1008	Applicazioni non specifiche a corta portata	22
RIR1009	Microfoni senza filo	25
RIR1010	Sistemi di trasmissione dati a banda larga	19
RIR1011	Identificazione tramite radiofrequenza (RFID)	12
RIR1012	Telematica dei trasporti e del traffico (TTT)	16
RIR1013	Applicazioni audio senza filo	16
RIR1021	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata	12
RIR1023	Applicazioni a banda ultra larga (UWB)	11
RIR1101	Impianti per radioamatori	14
RIR1102	Impianti di radiocomunicazione CB	9
RIR1108	Radiolocalizzazione (civile)	9

Allegato 3
(art. 8)

Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all'art. 35 OIT

Impianto/tipo di impianto	Prescrizione
UHF PMR con un'ampiezza di banda di 25 kHz (Soppressione dell'ampiezza di banda di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 0507 ⁴³)	Fatta salva una concessione corrispondente, l'esercizio non è più autorizzato dal 1° gennaio 2008.

⁴³ Cfr. all. 2.

Allegato 444
(art. 4 cpv. 1)

Procedura di omologazione degli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

1 Domanda di omologazione

- 1.1 Chi vuole ottenere l'omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica deve farne domanda all'UFCOM mediante l'apposito modulo⁴⁵, corredato dei documenti e informazioni necessari all'omologazione.
- 1.2 Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) circa i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di utilizzazione dello spettro delle frequenze (art. 26 cpv. 3 OIT) devono essere allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all'articolo 17 OIT.
- 1.3 Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d'omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all'impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.

2 Omologazione

- 2.1 Il certificato d'omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.
- 2.2 Se l'impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d'omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

3 Obbligo di notifica

- 3.1 Il titolare dell'omologazione deve notificare preventivamente all'UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l'indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest'ultima viene sciolta.

⁴⁴ Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFCOM dell'11 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 738).

⁴⁵ Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

- 3.2 Deve comunicare all'UFCOM, mediante l'apposito modulo⁴⁶, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all'impianto. L'UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.

4 Durata dell'omologazione

- 4.1 Di regola, l'omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.
- 4.2 Si estingue con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all'atto di scioglimento di quest'ultima.
- 4.3 L'UFCOM stabilisce se l'estinzione dell'omologazione si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già immessi in commercio.

5 Numero di omologazione

- 5.1 La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:
CH.yy.iiii
- 5.2 Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato:
- yy: le due ultime cifre dell'anno in cui è stato rilasciato il certificato d'omologazione;
 - iiii: numero individuale a quattro cifre.

⁴⁶ Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

*Allegato 5*⁴⁷
(art. 4 cpv. 2 e art. 6)

Prescrizioni tecniche e amministrative varie⁴⁸

N.	Titolo del documento	Edizione
PTA 5.1 (art. 6)	Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL)	5
PTA 5.2 (art. 4 cpv. 2)	Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti fissi che provocano interferenze	4
PTA 5.3 (art. 4 cpv. 2)	Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze	4
PTA 5.4 (art. 4 cpv. 2)	Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione	3

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFCOM del 18 nov. 2020 (RU **2020** 5277). Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFCOM dell'11 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 738).

⁴⁸ Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili gratuitamente presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all'indirizzo: www.ufcom.ch > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Apparecchi e impianti > Altre prescrizioni.

Allegato 6⁴⁹
(art. 2a)

Pittogramma

¹ Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.

² Include il seguente simbolo:



³ Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l'allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l'abbreviazione della Svizzera (CH).

⁴ Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l'allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d'esercizio.

⁵ Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354⁵⁰; sono completate dai Paesi seguenti:

- a. Svizzera: CH;
- b. Liechtenstein: LI;
- c. Norvegia: NO;
- d. Islanda: IS.

⁶ Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.

⁴⁹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O dell'UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137 7787).

⁵⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7.

⁷ Esempio a carattere informativo:

		
CH	FR	ES
IT	DK	DE

	CH	IT	DE
---	----	----	----

